

Delibera n° 1275

Estratto del processo verbale della seduta del
6 agosto 2021

oggetto:

DPR 357/1997, ART 5, COMMA 9: REALIZZAZIONE PER MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO DELL'INTERVENTO "RIDUZIONI TEMPORANEE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE SUL TAGLIAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA SEZIONE DI OSPEDALETTO (UD) PER IL PERIODO 2020-2024 IN CASO DI SITUAZIONI DI CRISI IDRICA".

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche cosiddetta "Habitat" e, in particolare, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 che rispettivamente prevedono:

- <<Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica>>;

- <<Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate>>;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, l'articolo 5, comma 9 secondo cui: <<Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all' articolo 13>>;

Vista la legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e, in particolare, l'articolo 36, comma 7 bis che, in tema di Deflusso minimo vitale – DMV, prevede:

<<Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:

a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;

b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico>>;

Viste le Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle Acque (PRTA) approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 074/Pres. e, in particolare, l'articolo 42 secondo cui possono essere adottate deroghe ai valori del deflusso minimo vitale e ai valori dei rilasci di cui all'articolo 35, comma 2, per limitati e definiti periodi di tempo al verificarsi delle situazioni di crisi idrica previa valutazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 11 luglio 2014 degli interventi che interferiscono con aree della Rete Natura 2000 e che non siano regolamentati dai piani di gestione dei siti interferiti;

Viste le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.303 del 28 dicembre 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1323 con la quale vengono dati nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di cui al precitato D.P.R. 357/1997;

Vista la proposta di data 9 marzo 2020, integrata il 10 maggio 2020, del Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020-2024 in caso di situazioni di crisi idrica;

Considerata la documentazione istruttoria complessivamente pervenuta, comprensiva dello Studio di incidenza e relative integrazioni redatti dalla società For Nature s.r.l. e dei pareri del Servizio biodiversità (prot. 22016 di data 1 aprile 2020 e prot. 34376 di data 28 maggio 2020), dell'Ente tutela patrimonio ittico - ETPI (prot. 1361 di data 6 aprile 2020 e prot. 1823 di data 26 maggio 2020) e dell'Organo gestore della Riserva naturale Lago di Cornino (prot. n. 3660 di data 4 giugno 2020);

Visto il decreto del Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 2421 di data 16 giugno 2020, con il quale nell'ambito del procedimento di valutazione di incidenza sulla citata proposta del Servizio gestione risorse idriche, ha valutato positivamente, con prescrizioni le riduzioni che comportano il mantenimento dell'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto, una portata complessiva a valle della presa non inferiore a 4 m³/s e una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile -estiva non superiore a 80 giorni, di cui non più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s;

Visto altresì il decreto n. 2780 di data 13 luglio 2020 del Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con il quale nell'ambito del procedimento di valutazione di incidenza sulla citata proposta del Servizio gestione risorse idriche, si è espresso negativamente con riferimento alle riduzioni della portata idrica che comportano:

- l'interruzione dell'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto;
- oppure una portata complessiva a valle della presa inferiore a 4 m³/s;
- oppure una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile - estiva superiore a 80 giorni o comunque più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s;

Preso atto che il citato decreto n. 2780/2020, a seguito dell'istruttoria che ha tenuto conto dei pareri del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dell'ETPI, si è espresso negativamente, nei termini sopra indicati, a causa delle possibili incidenze significative negative sul sito ZSC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento nel tratto del fiume Tagliamento compreso tra Trasaghis e la confluenza con il torrente Leale;

Considerato che, solamente in casi rari ed eccezionali di severo deficit idrico, la pratica irrigua necessaria a evitare danni gravi e irreversibili alle colture e pesanti perdite di produzione, potrebbe determinare una delle seguenti conseguenze:

- la temporanea interruzione della continuità dell'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto;
- la temporanea riduzione del DMV con una portata complessiva a valle della presa inferiore a 4 m³/s o una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile - estiva superiore a 80 giorni o comunque più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s;

Considerato che il citato articolo 5, comma 9 del D.P.R. 357/1997, prevede che un determinato intervento possa essere realizzato nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'assenza di soluzioni alternative possibili,
- la realizzazione dell'intervento per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica,
- l'adozione da parte delle amministrazioni competenti di ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne diano comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuto pertanto che, al fine di scongiurare una significativa crisi del settore agricolo, sia necessario consentire l'intervento comportante la temporanea interruzione della continuità dell'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto o la temporanea riduzione del DMV con una portata complessiva a valle della presa inferiore a 4 m³/s o una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile - estiva superiore a 80 giorni o comunque più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 9, del DPR 357/1997;

Vista la nota del Servizio risorse idriche prot. n. 31664 di data 7 luglio 2020, da cui emerge l'assenza di soluzioni alternative, sia dal punto di vista della domanda di risorsa idrica, che dal punto di vista della risorsa idrica in concessione;

Vista la relazione della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche intitolata "Relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a supporto del superamento della valutazione d'incidenza negativa dell'intervento "Riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020 -2024 in caso di

situazioni di crisi idrica” promosso dal Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” e relativo allegato;

Preso atto che dalla predetta relazione emerge:

- la necessità di disporre di risorse idriche per l'uso agricolo nelle situazioni di siccità, con specifico riferimento ai casi di deficit idrico particolarmente severo;
- la tutela delle produzioni agricole, quale motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, onde evitare pesanti ripercussioni territoriali di carattere sociale e di ordine economico in un settore particolarmente vulnerabile e a rischio come l'agricoltura;

Considerata l'eccezionalità dei casi in cui è necessario interrompere temporaneamente la continuità dell'alimentazione idrica delle “pozze” presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto o ridurre il DMV con una portata complessiva a valle della presa inferiore a 4 m³/s o una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile - estiva superiore a 80 giorni o comunque più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s;

Ritenuto pertanto che il perseguimento generale della politica strategica della Regione in materia di agricoltura e la tutela delle produzioni agricole, del tessuto socio - economico e del paesaggio derivante dall'esercizio dell'attività agricola costituiscano, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del DPR 357/1997, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, tenuto conto:

- di quanto previsto dall'articolo 167, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 secondo cui: “Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102”;
- che l'intervento oggetto della valutazione è funzionale al perseguimento del quadro di politiche regionali volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (ambiente, paesaggio), di politiche strategiche della Regione (approvvigionamento alimentare, presidio e gestione del territorio, sviluppo rurale, produzione di energia da fonti rinnovabili), nell'ambito della realizzazione di attività di rilevante interesse pubblico di natura economica o sociale (esercizio dell'attività agricola);

Vista la proposta di misure compensative elaborata congiuntamente dal Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e dall'ETPI intitolata: “Relazione sulle misure compensative, e sulla necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione del sito con la coerenza globale della rete natura 2000, a supporto del superamento della valutazione d'incidenza negativa dell'intervento “Riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020 -2024 in caso di situazioni di crisi idrica”;

Preso atto che le misure di compensazione individuate nella predetta relazione consistono:

- nell'istituzione di un nuovo Sito di Importanza Comunitaria (SIC) a tutela del Torrente Arzino;
- nella stipula tra l'ETPI e il Consorzio di bonifica Pianura Friulana di un Protocollo di intesa per la gestione e la riqualificazione dei corsi d'acqua della rete consortile;

Preso atto altresì che dalla predetta relazione emerge la coerenza delle misure di compensazione proposte con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione del sito e la coerenza globale della rete Natura 2000;

Precisato che l'istituzione del SIC a tutela del Torrente Arzino sarà disposta con successiva delibera della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);

Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a) secondo cui con delibera della Giunta regionale sono dettati indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell'ETPI e gli obiettivi di gestione;

Ritenuto pertanto di dettare indirizzo all'ETPI affinché proceda alla stipula del citato Protocollo di intesa con il Consorzio di bonifica Pianura Friulana;

Considerato pertanto che, sulla base di quanto sopra riportato, risultano sussistere le condizioni previste dall'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 357/1997 per realizzazione dell'intervento di deroga temporanea del DMV sul fiume Tagliamento;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche di concerto con l'Assessore difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa, di ritenere che l'intervento di deroga temporanea al DMV sul fiume Tagliamento, comportante la temporanea interruzione della continuità dell'alimentazione idrica delle "pozze" presenti sotto al ponte autostradale localizzato a valle della presa di Ospedaletto o la temporanea riduzione del DMV con una portata complessiva a valle della presa inferiore a 4 m³/s o una durata, anche non continuativa, del periodo di portata inferiore a 8 m³/s nel corso della stagione primaverile - estiva superiore a 80 giorni o comunque più di 60 giorni con portate inferiori a 6 m³/s, nelle situazioni di deficit idrico particolarmente critico, oggetto di valutazione di incidenza negativa sul sito SIC IT3320015 Valle del Medio Tagliamento nel tratto del fiume Tagliamento compreso tra Trasaghis e la confluenza con il torrente Leale, di cui al decreto n. 2780 di data 13 luglio 2020 del SVA, , sia funzionale al perseguimento del quadro di politiche regionali volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (ambiente, paesaggio), di politiche strategiche della Regione (approvvigionamento alimentare, presidio e gestione del territorio, sviluppo rurale, produzione di energia da fonti rinnovabili), nell'ambito della realizzazione di attività di rilevante interesse pubblico di natura economica o sociale (esercizio dell'attività agricola), contribuisca al perseguimento generale della politica strategica della Regione in materia di agricoltura e la tutela delle produzioni agricole e del tessuto sociale ed economico e pertanto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, in assenza di soluzioni alternative e adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000";

2. di individuare le seguenti misure compensative nei sopradetti casi di deroga del DMV nel fiume Tagliamento:

a) istituzione di un nuovo SIC a tutela del Torrente Arzino;

b) stipulazione con il Consorzio di bonifica pianura Friulana di un disciplinare di gestione di alcuni canali artificiali consortili;

3. di dare mandato alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di avviare le procedure per l'istituzione del Sito di importanza comunitaria (SIC) Torrente Arzino, di cui al punto 2, lettera a);

4. di dettare indirizzo all'ETPI affinché proceda alla stipulazione del citato Protocollo di intesa con il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, di cui al punto 2, lettera b);

5. di dare mandato al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di trasmettere, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del D.P.R. 357/1997, al Ministero della transizione ecologica la presente delibera unitamente alla seguente documentazione:

- decreto n. 2780 di data 13 luglio 2020 del Direttore del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile conclusivo della procedura di Valutazione d'incidenza e la relativa documentazione istruttoria;

- nota del Servizio risorse idriche prot. n. 31664 di data 7 luglio 2020, da cui emerge l'assenza di soluzioni alternative;

- "Relazione sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a supporto del superamento della valutazione d'incidenza negativa dell'intervento "Riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020 -2024 in caso di situazioni di crisi idrica" promosso dal Servizio gestione risorse idriche della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

- "Relazione sulle misure compensative, e sulla necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione del sito con la coerenza globale della rete natura 2000, a supporto del superamento della valutazione d'incidenza negativa dell'intervento "Riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale sul fiume Tagliamento in corrispondenza della sezione di Ospedaletto (UD) per il periodo 2020 -2024 in caso di situazioni di crisi idrica";

- Formulario per la presentazione alla Commissione europea, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della

Direttiva 92/43/CEE "Habitat", delle informazioni relative alle misure compensative adottate.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE